

Piola-Caselli

le opere d'arte applicata

1905





E. PIOLA CASELLI

LE OPERE D'ARTE APPLICATA

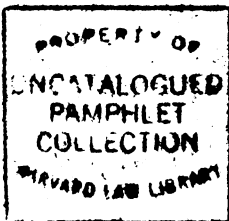
E

IL DIRITTO D'AUTORE

Estratto dal "*Foro Italiano*"
Anno XXX, Fasc. III

CITTÀ DI CASTELLO
TIPOGRAFIA DELLO STABILIMENTO S. LAPI

1905



E. PIOLA CASELLI

LE OPERE D'ARTE APPLICATA

E

IL DIRITTO D'AUTORE

Estratto dal "*Foro Italiano*"
Anno XXX, Fasc. III

CITTÁ DI CASTELLO
TIPOGRAFIA DELLO STABILIMENTO S. LAPI

1905



CORTE DI CASSAZIONE DI TORINO.

Udienza 21 novembre 1903; Pres. PINELLI P. P., Est. RIGONI, P. M. MAZZA (concl. conf.); Ditta Sirven (Avv. BRUNO, INTERDONATO) c. Ditta Coen e Ditta Carli e De Carolis (Avv. CERUTTI, FOÀ).

Diritti di autore — Opera d'arte industriale — Tutelabilità — Cessione tacita del diritto di riproduzione esclusiva — Contraffazione (L., testo unico, 19 settembre 1882, sui diritti di autore, art. 1, 18, 32).

Anche una semplice cromolitografia, adattata ad uso di calendari-réclame e di etichette commerciali, costituisce opera dell'ingegno tutelata dalla legge sui diritti di autore. (1)

Allorchè una ditta di incisioni artistiche, a richiesta di una ditta commerciante, trasforma un disegno, sul quale gode il diritto di autore, in guisa da caratterizzare

(1) La questione sulla tutelabilità di un'opera d'arte applicata ad uso industriale fu sollevata davanti ai primi giudici, i quali la risolsero in senso affermativo. La Corte d'appello

e specificare l'industria della ditta commerciante, e le fornisce per un prezzo notevole un grande numero di copie di detto disegno modificato, si deve intendere che abbia ceduto alla ditta commerciante anche il diritto alla riproduzione esclusivà del disegno modificato, in deroga al disposto dell'art. 18 della legge 19 settembre 1882.

Non costituisce, quindi, contraffazione il fatto del litografo il quale, per ordine della suddetta ditta commerciante, fabbrica un certo numero di etichette ad uso industriale, riproducendovi il disegno modificato.

---

e la Corte di cassazione confermarono il principio senza discuterne, perchè il convenuto aveva abbandonato la relativa eccezione pregiudiziale.

Tale questione, però, sulla quale non abbiamo altri precisi precedenti giurisprudenziali, è di una notevole importanza teorica e pratica, e perciò siamo lieti di pubblicare intorno ad essa le seguenti notizie e considerazioni, favoriteci dal nostro valente collaboratore E. Piola Caselli, il quale ha dedicato studî speciali alla materia dei diritti di autore.

In tutti i tempi le arti figurative e, specialmente, la statuaria e la incisione, furono accoppiate frequentemente all'industria col venire applicate a dare forma e valore estetico ad utensili, oggetti di uso, e ad altri prodotti manifatturieri. Queste forme industriali dell'arte fanno sorgere il quesito se esse siano comprese nella sfera d'azione del diritto di autore, quesito che va scisso in tre problemi derivati:

1° se la privativa dell'autore si estenda a proibire le applicazioni all'industria delle copie della sua opera;

2° se avendo egli stesso applicato l'opera all'industria, possa proibire le riproduzioni di codeste applicazioni in base alle facoltà contenute nel diritto di autore o debba, invece, mettere l'opera d'arte applicata, sotto la protezione della legge sui disegni e modelli industriali;

3° o se entrambe le tutele, e di questa seconda legge e di quella sul diritto di autore, possano invocarsi dall'autore per difesa della privativa sulle riproduzioni in parola.

Non tutte le legislazioni si occupano dell'arte industriale.

Talune ne trattano per sancire espressamente il diritto degli industriali di copiare o riprodurre le opere d'arte nella fabbricazione o decorazione dei loro prodotti di manifattura: così, la legge russa, la finlandese, la norvegese, la messicana. (1)

Ad uguale conseguenza giunge la legge ungherese, prescrivendo che le sue disposizioni non si applichino alle opere dell'arte figurativa trasportate sopra oggetti industriali (2). La legge danese segue, invece, un sistema intermedio, stabilendo che le applicazioni delle opere d'arte all'industria siano lecite salvo che l'autore abbia fatto espressa riserva, ottemperando a speciali formalità; e la riserva non dura che per dieci anni. (3)

Pure di indole intermedia, ma più complesso e, in genere, più favorevole agli autori, è il sistema seguito dalla legislazione germanica. La legge 9 gennaio 1876 sulle opere dell'arte figurativa protegge l'autore contro ogni applicazione industriale della sua opera, contemplando queste applicazioni fra le contraffazioni (4). Viceversa, essa non ammette che le applicazioni industriali fatte dall'autore o dai suoi aventi causa siano coperte dal diritto di autore contro ogni abusiva riproduzione delle applicazioni medesime, disponendo, invece, al § 14, che " quando l'autore di un'opera dell'arte figurativa consente che essa venga riprodotta in un lavoro d'industria, di fabbrica, di opificio o di manifattura, la protezione che gli viene concessa contro le contraffazioni alle quali la sua opera potrebbe essere ulteriormente esposta nel campo dell'industria, non è quella

(1) Regolamento russo sulla censura e la stampa (ediz. 1886), art. 43; legge sul diritto di autore della Finlandia 15 marzo 1880, art. 18; legge norvegese sulla proprietà artistica 12 marzo 1877, art. 11; codice civile del Messico, art. 1322, n. 12.

(2) Legge ungherese sul diritto di autore 4 maggio 1884, art. 66.

(3) Legge danese sulla riproduzione di opere d'arte 31 marzo 1864 art. 6, n. 12.

(4) § 5 " Si ritiene anche che vi sia contraffazione: ... n. 3, se la riproduzione di un'opera dell'arte figurativa si trovi associata ad un'opera d'architettura, d'industria, di fabbrica, di opificio o di manifattura ".

della presente legge, ma quella della legge concernente il diritto di autore sopra i tipi e modelli industriali „.

La legge, mentovata in questo § 14, è quella 11 gennaio 1876 sui tipi e modelli (*Mustern und Modellen*), la quale contempla tipi, mostre o modelli di oggetti di manifattura che si presentino con una nuova forma, diretta a piacere al senso estetico (*Geschmacksmuster*), abbracciando, così, oltre alle opere di arte industriale, quei lavori dell'industria che hanno aspetto e carattere artistico (5). Tale legge, quindi, non corrisponde quasi per nulla alla nostra sui disegni e modelli di fabbrica, mentre vi corrisponde assai più, benchè non interamente, l'altra legge 1° giugno 1871 sui modelli di uso (*Gebrauchsmuster*).

I voti delle associazioni artistiche, dei congressi, ed anche di qualche scrittore, sono stati diretti, specie in quest'ultimo trentennio, ad ottenere una completa od espressa parificazione delle opere di arte industriale alle opere di arte pura, sia nelle singole legislazioni interne che nelle convenzioni internazionali.

Nè questa agitazione è stata senza frutto.

Difatti troviamo che la legge belga 22 marzo 1886 ha accolto la parificazione, disponendo all'art. 21 che " l'opera d'arte, riprodotta in processi industriali o applicata all'industria, rimane, ciò non ostante, sottoposta alle disposizioni della presente legge „.

Più recentemente la nuova legge francese 11 marzo 1902 che estende alle opere di scultura l'applicazione della legge 19-24 luglio 1793 sulla proprietà artistica e letteraria (6), stabilisce all'art. 2, che lo stesso diritto (cioè il diritto di autore) apparterrà agli scultori e disegnatori d'ornato, *qualunque sia*

(5) Ove si osservi che delle opere d'arte tratta anche parzialmente la legge sul diritto di autore per le opere della letteratura e dell'arte musicale 19 giugno 1901, ne consegue che in Germania un'opera d'arte può cadere, secondo i suoi caratteri, sotto l'impero di uno fra tre diversi regolamenti, cioè: se è un'opera d'arte pura, sotto la legge 9 gennaio 1876; se è un'opera d'arte industriale, sotto la legge 11 gennaio 1876; se è un'opera d'arte avente scopo scientifico o tecnico, sotto la legge 19 giugno 1901.

(6) In antico la giurisprudenza francese aveva certamente riconosciuto il diritto di autore sulle opere di scultura, malgrado il silenzio della legge del 1793; poi sorse qualche dubbio in proposito, e da ciò la ragione della nuova legge (vedi la relazione alla legge riportata nei *Diritti di autore*, 1902, p. 43).

il merito e la destinazione dell'opera, mirandosi con questa frase a comprendere nella tutela le opere di arte industriale che l'ultima giurisprudenza francese aveva ritenuto non potessero pretendere altra protezione che quella, assai scarsa, del regolamento sui modelli e disegni di fabbrica. (7)

Anche in Germania si è manifestato un movimento diretto all'abrogazione del surricordato § 14 della legge del 1871, e nel recente progetto sul diritto di autore per le opere dell'arte figurativa e per le fotografie, posto in discussione dal Governo, si accoglie tale abrogazione e si parificano, quindi, completamente, nella protezione del diritto, le opere di arte industriale alle opere di arte pura.

Nel nostro diritto, la legge tace su questa categoria delle opere d'arte. I nostri pochi trattatisti ritengono che essa vada compresa nella sfera del diritto di autore, dando, poi, al concetto di arte industriale il più lato senso e sostenendo che per giudicare se un'opera sia d'arte industriale o di semplice industria, si debba guardare se il lato artistico o il lato industriale sia prevalente (8). L'Amar afferma, poi, ed il Bruno nega che sulla stessa opera possa concorrere la doppia tutela, del

(7) La dottrina francese si è mostrata sempre largamente favorevole ad estendere il diritto di autore sulle opere d'arte industriale; vedi Renouard, *Traité des droits d'auteurs* ecc. (Paris, 1838-39), II, nn. 36, 81-83 (il quale però propugnava in linea di diritto futuro una tutela più moderata); Blanc, *Traité de la contrefaçon* ecc. (Paris, 1855), p. 249 e 312; Pouillet, *Traité théor. et prat. de la propriété littéraire et artistique* (Paris, 1894), nn. 78 81, nonchè Darras, Gastambide e Rendu et Delorme citati in Pouillet. Anche l'antica giurisprudenza seguiva la dottrina (vedi decisioni ricordate nelle opere citate sopra) spingendosi con essa sino all'esagerazione di coprire col diritto di autore lavori di manifattura punto accoppiati ad opere d'arte, ma solo aventi un qualche valore estetico, come sigilli particolarmente decorati, martelli di porte artisticamente festonati, nuovo genere di tappezzerie, nuovi modelli artistici per piedi di caffettiere ecc. L'ultima giurisprudenza reagì, invece, esagerando in senso contrario, coll'escludere, cioè, il diritto di autore per tutte le opere d'arte aventi destinazione industriale. Però non fu giurisprudenza costante, nè confortata dall'autorità della Cassazione, la quale da lungo tempo non ha deciso sulla questione (vedi la giurisprudenza riportata in Pouillet, *op.* e *loc. cit.;* Huard et Mack, *Répertoire de lég., de doctr. et de jurispr. en matière de propr. litt. et art.,* capo I, sez. 1ª).

(8) Drago, *Annotazioni alla legge 25 giugno 1865*, p. 123; (Genova, 1865); Amar. *Dei diritti degli autori di opere dell'ingegno* (Torino, 1874), n. 28; Rosmini, *Diritti di autore sulle opere dell'ingegno* (Milano, 1896), n. 88; Bruno, nel *Digesto italiano,* voce *Diritti di autore,* n: 117; vedi anche Foà in *Diritti di autore,* 1902, p. 125.

diritto di autore e della privativa per modelli o disegni di fabbrica. (9)

Io credo, circa la prima parte, negativa, della questione, che non vi può essere alcun dubbio che la retta soluzione da seguire si è che l'autore possa vietare ogni sorta di applicazioni industriali della sua opera. Infatti il diritto di riproduzione esclusiva ha una portata estesissima, così da comprendere evidentemente le riproduzioni in parola, le quali, assai più delle vere riproduzioni artistiche, possono, colla loro diffusione a buon mercato e, talora, anche colla volgarità dell'applicazione, ledere così gli interessi patrimoniali come gli interessi personali dell'autore.

Riguardo alla parte positiva della questione, se, cioè, il diritto di autore perduri sulle riproduzioni industriali fatte o consentite dall'autore stesso o, più generalmente, se il diritto d'autore copra quelle opere d'arte che per la loro forma esterna, sia propria *ab origine,* sia applicata in seguito alla forma primitiva, servono ad usi pratici o industriali, è da dubitare in linea di diritto da formarsi, sulla convenienza di tale protezione. Si usa dire, in sostegno della protezione stessa, che l'opera di arte conserva i suoi caratteri anche quando si associa all'industria, che essa non demerita, non si abbassa, ma eleva l'industria alla sua altezza, sicchè non vi è ragione per lesinarle quella tutela che risponde al merito della creazione intellettuale.

In verità, però, l'arte che si mette su questa via, mira ad un nuovo e maggior profitto, che eccede il suo merito intrinseco, derivando, invece, dall'associazione del suo valore estetico coll'utilità pratica dell'utensile o del prodotto, adatto agli usi della vita. Inoltre tale associazione dà luogo ad una moltiplicazione di copie dell'opera, straordinariamente maggiore di quella cui essa avrebbe potuto dar luogo se avesse conservato il carattere di pura opera d'arte. Infine, l'opera entra, in tal modo, nel raggio d'azione del movimento industriale

(9) Amar, *op.* e *loc. cit.,* e in un articolo inserito nella *Legge,* 1894, II, 787; Bruno, *op. cit.,* n. 118 testo e nota 3. Nel senso di escludere la doppia protezione vedi App. Torino 20 luglio 1894 (*Legge,* 1894, II, 767, e *Foro it.,* Rep. 1894, voce *Diritti di autore,* n. 14).

e commerciale, che esige, per sua natura, libertà da vincoli di privativa o, almeno, certezza assoluta sopra l'esistenza od i limiti dei vincoli stessi.

Si può, quindi, dubitare se non converrebbe sottoporre queste opere ad un regolamento speciale, ispirato al duplice concetto di conceder loro una privativa che stia per durata fra quella del diritto di autore e quella dei diritti industriali (diritto di brevetto e diritto sui disegni e modelli di fabbrica), e, sovratutto, di tutelare la buona fede commerciale, subordinando la privativa a forme di pubblicità praticamente efficaci.

Vero è che una parte di queste considerazioni è applicabile anche alle riproduzioni meccaniche e chimiche delle opere figurative di arte pura ed anche alle riesecuzioni meccaniche di opere musicali, riproduzioni e riesecuzioni che pur esse trasportano le opere d'ingegno dal campo artistico al campo industriale; ma ciò dimostrerebbe soltanto la necessità di comprendere nel regolamento, al quale ho accennato, anche codeste forme di utilizzazione, ben diverse dalle antiche e tipiche riproduzioni od esecuzioni compiute con mezzi personali ed in vista delle quali, specialmente, furono gettate le linee fondamentali del regolamento dei diritti d'autore.

Rimanendo, invece, sul terreno della legislazione vigente, non è possibile di negare la tutela del diritto d'autore a queste riproduzioni d'arte applicata. Di fatti noi troviamo che la nostra legge, come abbiamo or ora accennato, comprende nella tutela ogni sorta di riproduzioni dell'opera, nel modo più illimitato; mentre, all'opposto, troviamo che la legge sui disegni e modelli di fabbrica non è, evidentemente, applicabile ad esso, secondo lo spirito e la portata delle sue disposizioni ed anche per la durata brevissima della privativa. E non è ammessibile, d'altra parte, che questo ramo, sempre più importante dell'arte, sia escluso dalla tutela dell'una legge e dell'altra, anche in considerazione della protezione della quale, invece, godono indubbiamente le riproduzioni industriali delle opere di arte pura.

È necessario, però, di stabilire con maggiore esattezza e chiarezza di quel che non facciano i nostri scrittori, quale sia la differenza fra queste opere d'arte applicata ed i veri prodotti di fabbrica o manifattura, per impedire che si ripeta nel

nostro diritto ciò che avvenne colla dottrina e giurisprudenza francese, che, cioè, tutto l'esercito dei prodotti di fabbrica, aventi comunque un aspetto artistico, venga a pretendere la tutela del diritto d'autore.

Nella categoria dell'arte applicata debbono trovar luogo soltanto quelle opere dell'arte figurativa, le quali, per la speciale forma esterna, loro propria o artificialmente creata, oppure perchè associate in modo accessorio o principale a prodotti di fabbrica, acquistano la stessa attitudine di questi prodotti, di servire ad usi o scopi pratici della vita, personale o collettiva, pur conservando, però, la loro individualità artistica, malgrado queste modificazioni ed associazioni e malgrado la nuova attitudine pratica acquistata.

L'esistenza di un diritto non può, infatti, estendersi che fin dove continuano a sussistere le condizioni sostanziali che rispondono alla funzione del diritto stesso, e non dobbiamo, quindi, riconoscere il diritto d'autore se non a quelle opere che mantengano, a traverso alla loro trasformazione, i requisiti delle opere d'ingegno tutelabili. Quindi, anche nelle opere d'arte applicata è necessario di ritrovare la originalità d'una forma rappresentativa che estrinsechi un contenuto di fatti, di idee o di sentimenti, e che sia adatta, di per sè, all'esercizio dei diritti di pubblicazione e riproduzione. E, più sinteticamente, noi dobbiamo intendere per opera d'arte applicata tale opera che può essere anche concepita come opera d'arte pura, dissociandola da quegli elementi materiali che le danno il carattere di un prodotto industriale.

Invece tutti quei prodotti di fabbrica e di manifattura, che per la sagoma, il disegno, la colorazione, le ornamentazioni accessorie ecc., contengono un elemento artistico, il quale, però, è parte integrante del prodotto, ossia non può essere concepito come opera a sè, indipendente dal prodotto stesso, non possono ottenere altra tutela di quella della privativa per disegni e modelli di fabbrica, la quale, secondo accennai più sopra, non copre soltanto le nuove forme ed i disegni più utili e convenienti, ma anche quelli che sono esteticamente più piacevoli.

Rimane l'ultima questione: se l'arte industriale, benchè possa pretendere alla tutela del diritto d'autore, possa anche

rifugiarsi sotto la minore tutela della privativa per nuovo disegno o modello di fabbrica.

In proposito io non dubito, per le ragioni espresse riguardo alle creazioni che hanno carattere promiscuo o incerto di opere d'ingegno e di invenzioni industriali (1), che l'autore abbia diritto di ottemperare alle formalità sì dell'una che dell'altra legge, nel dubbio sulla protezione a cui ricorrere, senza che gli uffici amministrativi possano impedirlo, essendo essi incompetenti a giudicare sull'esistenza dei requisiti delle opere tutelabili o brevettabili. Spetterà, invece, ai tribunali di decidere al riguardo, e di riconoscere, quindi, se furono bene ed utilmente adempiute le formalità corrispondenti alla natura dell'opera protetta.

In genere, la diversità dei requisiti ed, in special modo, la assoluta novità soggettiva od oggettiva che si richiede nel modello o disegno industriale, ed il carattere rappresentativo che, invece, si esige nell'opera d'arte, impedirà che la stessa opera risponda promiscuamente ai requisiti relativi all'uno ed all'altro diritto, e che, perciò, possa pretendere ad una promiscua tutela; ed è anche da osservare che il diritto d'autore assorbe nella sua portata maggiore la privativa per modelli o disegni.

Tuttavia non mi sembra inammissibile che un'opera d'arte applicata possa anche rivestire i requisiti di un nuovo modello o disegno di fabbrica e che, supposto che il creatore si trovi impedito di esercitare il diritto d'autore per omissione di formalità o per altro motivo, ed abbia, invece, ottemperato alle formalità per disegni e modelli, possa, in tal caso, ripararsi sotto questa minore privativa. Questa soluzione sarebbe diversa da quella che ho seguito per le opere d'ingegno aventi anche carattere di nuova invenzione (2), ma la diversità troverebbe qui giustificazione nella totale coincidenza dei requisiti richiesti dalle due tutele e dal fatto che la privativa concessa dal diritto d'autore è di portata maggiore di quella concessa per nuovi disegni e modelli; onde non sarebbe nè illogico, nè ingiusto che l'autore, in mancanza del beneficio maggiore, potesse pretendere al beneficio minore.

(1) Piola-Caselli, *Trattato del diritto d'autore*, n. 51 (fasc. 6° e 7°). Napoli, Marghieri.
(2) *Op. citata.*



